



COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 32 del 17-06-2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19- PROGRAMMAZIONE ORARI PUBBLICI ESERCIZI

IL SINDACO

Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale”(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)”, le cui disposizioni sono efficaci fino alla data del 17 maggio 2020;

Visto il DL 16 maggio 2020 n. 33 che, a decorrere dal 18 maggio 2020, detta ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 con specifico riguardo anche alle attività economiche e produttive, rinviando alle Regioni la competenza ad adottare i protocolli da seguire per la riapertura;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n.Z00041, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Considerato che, ai sensi della citata Ordinanza Regionale n. Z00041, in data 16 maggio 2020, è riconosciuta ai Sindaci la facoltà di regolamentare con proprio provvedimento gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

Dato atto che l'art.5 dell'Ordinanza n. Z00042 del 19.5.2020 del Presidente della Regione Lazio, nel ribadire che le eventuali discipline locali debbano prevedere in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21.30, escludendo da detta disciplina le “farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto”, e aggiungendo al contempo, rispetto ai precedenti provvedimenti,“ le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo

esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari”;

Ritenuto dover disciplinare l’orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi al fine di evitare che si possano verificare forme di assembramento in prossimità dei locali, soprattutto nelle ore serali e notturne ;

Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267es.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto1990 n.241 e smi.

ORDINA

- ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, **di adottare il seguente orario: dalle ore 05.00 a.m. alle ore 02.00 a.m. a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza fino a revoca ;**

-L’obbligo del rispetto delle misure di distanziamento e di tutte le altre misure precauzionali nonché di quelle relative all’igiene personale e degli ambienti, di cui alle disposizioni normative vigenti ed in particolare quelle previste nei D.P.C.M. citati in premessa, al fine di scongiurare ogni possibile forma di diffusione del contagio da Covid-19;

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e verrà trasmessa: Al Prefetto di Viterbo, Alla Stazione Carabinieri di Fabrica di Roma e al Comando della Polizia Locale.

In caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza,si procederà a norma di Legge.

Fabrica di Roma, 17-06-2020

IL SINDACO
SIG. MARIO SCARNATI